

Proc. 47-1/2024 R.G.P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Procedure Concorsuali, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Beatrice Magarò	Presidente
Dott. Alessandro Paone	Giudice relatore
Dott.ssa Giuliana Gaudiano	Giudice

a scioglimento della riserva assunta dal giudice delegato alla trattazione all'udienza del 09.12.2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso sulla base del ricorso presentato in data 21.11.2024, con l'assistenza del gestore nominato dall'OCC, dott.ssa Rosanna Petrucci, dai coniugi [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

- rilevato in fatto che:

[REDACTED], così come chiarito nella memoria depositata in data 29.11.2024, hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata di tutti i propri beni, compresi i saldi dei rapporti di conto corrente agli stessi intestati, gli immobili di cui essi sono usufruttuari e il mobile registrato in proprietà;

- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a



corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;
- osservato che:
- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C.I.I., dato che il centro degli interessi principali dei ricorrenti è situato in Montegiordano, ove i ricorrenti medesimi risiedono;
- sussiste, inoltre, la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) C.C.I.I., posto che:

- da un punto di vista soggettivo, i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale (in particolare, la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] aveva perduto la predetta qualifica di socio accomandatario) ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione e come peraltro desumibile dalla rilevante esposizione debitoria (€ 529.438,15 per [REDACTED] e € 81.815,66 per [REDACTED] [REDACTED] fronte di redditi annui netti (€ 12.495,00 per [REDACTED] € 21.302,00 per [REDACTED] chiaramente insufficienti ad assicurare il soddisfacimento integrale dei creditori;



- sussistono, infine, i presupposti indicati dall'art. 66 C.C.I.I. per la presentazione da parte dei ricorrenti di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, trattandosi di coniugi conviventi, il cui sovraindebitamento, peraltro, ha un'origine in parte comune;

- ritenuto, quindi, che, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 66, 268 e 269 C.C.I.I., debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata;



- ritenuto, tuttavia, che l'indicazione, contenuta in ricorso, della porzione di reddito messa mensilmente a disposizione dei creditori non sia vincolante, a ciò dovendo procedere, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII, il giudice, su richiesta del liquidatore, una volta aperta la procedura;
- ritenuto che il gestore che ha assistito i debitori nella presentazione della domanda e che ha redatto la relazione ex art. 270, co. 2 C.C.I.I. debba essere confermato quale liquidatore;
- ritenuto, quanto al compenso spettante al gestore nominato dall'OCC, che il preventivo da quest'ultimo presentato ed accettato dai ricorrenti non sia vincolante per il giudice e che, pertanto, tale compenso sarà liquidato, unitamente al compenso spettante al liquidatore, solo all'esito della procedura di liquidazione;
- ritenuto, pertanto, che il liquidatore, al momento della redazione del progetto di stato passivo, non debba ivi inserire il compenso spettante al gestore nominato dall'OCC;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 66, 268 e 269 C.C.I.I.;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la **liquidazione controllata** di 

- 2) nomina **giudice delegato** per la procedura il **dott. Alessandro Paone**;
- 3) nomina **liquidatore** la **dott.ssa Rosanna Petrucci**, con studio in Corigliano-Rossano alla Via G. De Franchis snc, pec: rosanna.petrucci@pec.it, già gestore nominato dall'O.C.C.;
- 4) ordina ai debitori il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;



- 6) autorizza i debitori ad occupare, sino al momento della vendita, il solo immobile costituente la casa di abitazione degli stessi e ad utilizzare, sempre sino al momento della vendita, l'autovettura Fiat Punto targata ET482JA;
- 7) ordina ai la consegna o il rilascio di tutti gli altri beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 8) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui i debitori svolgano attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) dispone che la presente sentenza sia comunicata al liquidatore, il quale dovrà notificare la stessa ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- 11) avverte che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
- 12) avverte che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, C.C.I.I., come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che i debitori guadagnano con la loro attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento degli stessi e della loro famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- 13) avverte che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 C.C.I.I. in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 C.C.I.I. in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari



individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

14) avverte i debitori che, ai sensi dell'art. 282 C.C.I.I., l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi 3 anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 278 e 279 C.C.I.I. e in assenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I., sulle quali dovrà riferire il liquidatore;

15) dispone che il liquidatore: a) entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 270, comma 3, C.C.I.I.; b) richieda con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà al deposito di una relazione relativa alla situazione reddituale dell'intero nucleo familiare dei debitori); c) entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 C.C.I.I.; d) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga, in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura, il programma di liquidazione in ordine ai tempi e ai modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato; e) scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo, in cui non inserirà il compenso spettante al gestore nominato dall'OCC, e lo comunichi agli interessati, attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 C.C.I.I.; f) eserciti o, se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio dei debitori e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dai debitori medesimi in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato; g) provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni



previste dall'art. 270, co. 6 C.C.I.I.; h) riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso; i) riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I. ai fini dell'esdebitazione;

16) avverte il liquidatore: a) che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; b) che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale, in quanto compatibili; c) che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo; d) che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso spettante al liquidatore medesimo e al gestore nominato dall'OCC; e) che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare ai debitori e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; f) che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 C.C.I.I.;

17) dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.

Castrovillari, 12.12.2024

Il Giudice relatore
dott. Alessandro Paone

Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò



La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'ufficio per il processo, dott. Antonio Salerni.

